

Gazzetta ufficiale

L 337

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

23 settembre 2021

Sommario

III *Altri atti*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 222/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1489]** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 223/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1490]** 3
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 224/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1491]** 5
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 225/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1492]** 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 226/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1493]** 10
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n.227/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1494]** 11
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 228/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1495]** 13
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 229/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1496]** 15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 230/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1497]	17
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 231/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1498]	19
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 232/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1499]	20
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 233/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1500]	22
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 234/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1501]	24
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 235/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1502]	26
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 236/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1503]	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 237/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1504]	29
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 238/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1505]	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 239/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1506]	31
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 240/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1507]	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 241/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1508]	33
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 242/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1509]	35
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 243/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1510]	36
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 244/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1511]	38

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 247/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1512]	39
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 248/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1513]	41
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 249/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1514]	42
★ Decisione del comitato misto SEE n. 250/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1515]	46
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 251/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1516]	48
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 252/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1517]	50
★ Decisione del comitato misto SEE n. 253/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1518]	51
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 254/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1519]	52
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 255/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1520]	53
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 257/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica gli allegati XIII (Trasporti) e XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1521]	55
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 258/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2021/1522]	57
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 259/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1523]	59
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 260/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1524]	62
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 261/2018, del 5 dicembre 2018, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/1525]	64
★ La Decisione del comitato misto SEE n. 245/2018 [2021/1526]	65

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 222/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1489]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 D 0719**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/719 della Commissione, del 14 maggio 2018 (GU L 120 del 16.5.2018, pag. 15).".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/719 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 120 del 16.5.2018, pag. 15.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 223/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1490]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/662 della Commissione, del 27 aprile 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e modifica l'allegato VII della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 5a (Direttiva 2005/94/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 D 0662**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/662 della Commissione, del 27 aprile 2018 (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134).";

2. dopo il punto 48 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione) della parte 3.2 è inserito il seguente punto:

"49. **32018 D 0662**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/662 della Commissione, del 27 aprile 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle e modifica l'allegato VII della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134).

Questo atto non si applica all'Islanda."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2018/662 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

I segretari

del comitato misto SEE

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 224/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1491]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/597 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 6 (Direttiva 92/66/CEE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 L 0597**: Direttiva (UE) 2018/597 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018 (GU L 103 del 23.4.2018, pag. 4)."

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) n. 2018/597 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 103 del 23.4.2018, pag. 4.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 225/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1492]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:

"- **32017 D 2174**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 28)."

2. Nel testo di adattamento al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 viene aggiunto il testo seguente:

"d) nell'allegato E, parte 2, voce II.1, lettera b), secondo trattino, dopo i termini "l'Unione" sono aggiunti i termini "o la Norvegia"."

3. Il testo del punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è sostituito da quanto segue:

"15. **392 L 0065**: Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da:

— **1 94 N**: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati - Adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, adattato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 15).

— **395 D 0176**: Decisione 95/176/CE della Commissione, del 6 aprile 1995 (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23),

— **32001 D 0298**: Decisione 2001/298/CE della Commissione, del 30 marzo 2001 (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63),

⁽¹⁾ GU L 306 del 22.11.2017, pag. 28.

- **32002 R 1282**: Regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002 (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3),
- **32002 R 1802**: Regolamento (CE) n. 1802/2002 della Commissione, del 10 ottobre 2002 (GU L 274 dell'11.10.2002, pag. 21),
- **1 03 T**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- **32003 R 1398**: Regolamento (CE) n. 1398/2003 della Commissione, del 5 agosto 2003 (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3),
- **32004 L 0068**: Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321), rettificata dalla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128,
- **32003 R 0998**: Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1),
- **32007 D 0265**: Decisione 2007/265/CE della Commissione, del 26 aprile 2007 (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17),
- **32008 L 0073**: Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 (GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40), modificata da:
 - **32009 D 0436**: Decisione 2009/436/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 43),
- **32010 R 0176**: Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010 (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14),
- **32010 D 0270**: Decisione 2010/270/UE della Commissione, del 6 maggio 2010 (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 56),
- **32010 D 0684**: Decisione 2010/684/UE della Commissione, del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 62),
- **32012 D 0112**: Decisione di esecuzione 2012/112/UE della Commissione, del 17 febbraio 2012 (GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51),
- **32014 R 0846**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014 (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5),
- **32013 L 0031**: Direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 107),
- **32013 D 0518**: Decisione di esecuzione 2013/518/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013 (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 14),
- **32017 D 2174**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione, del 20 novembre 2017 (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 28).

Questo atto non si applica all'Islanda.

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, dopo il termine "Svezia" è aggiunto il termine "Norvegia";
- b) all'articolo 10 bis, è aggiunto il seguente capoverso:

"La Norvegia può applicare le stesse disposizioni applicabili agli Stati membri in una situazione equivalente.";
- c) all'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

"f) La Norvegia attua le misure prescritte concernenti organismi, istituti e centri entro il 31 dicembre 1998.";
- d) nell'allegato E, parte 2, voce II.1, lettera b), secondo trattino, dopo i termini "l'Unione" sono aggiunti i termini "o la Norvegia".

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 226/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1493]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, del 9 luglio 2018, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per la rimozione di materiale specifico a rischio da piccoli ruminanti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 0969**: Regolamento (UE) 2018/969 della Commissione, del 9 luglio 2018 (GU L 174 del 10.7.2018, pag. 12)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/969 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 174 del 10.7.2018, pag. 12.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n.227/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/1494]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossimonoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zq (Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione) e 1zzu (Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018 (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).";

⁽¹⁾ GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 176 del 12.7.2018, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3.

2. ai punti 1zzzzzc (Regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione), 68 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 269/2012 della Commissione), 120 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1230/2014 della Commissione) e 180 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2261 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

”, modificato da:

— **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018 (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).”;

3. dopo il punto 259 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/346 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

”260. **32018 R 0982**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell’autorizzazione Novus Europe N.A./S.V.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 13).

261. **32018 R 0983**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell’11 luglio 2018, relativo all’autorizzazione dell’acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o. o.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 17).

262. **32018 R 1039**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1039 della Commissione, del 23 luglio 2018, relativo all’autorizzazione delle sostanze rame(II) diacetato monoidrato, rame(II) carbonato diidrossi-monoidrato, cloruro di rame(II) diidrato, ossido di rame(II), solfato di rame(II) pentaidrato, chelato di rame(II) di amminoacidi idrato, chelato di rame(II) di idrolizzati proteici, chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido) e chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006 e (UE) n. 349/2010 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 269/2012, (UE) n. 1230/2014 e (UE) 2016/2261 della Commissione (GU L 186 del 24.7.2018, pag. 3).”.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/982, (UE) 2018/983 e (UE) 2018/1039 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 228/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1495]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:
"- **32018 R 0192**: Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018 (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15)."
2. Al punto 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:
"- **32018 R 0192**: Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018 (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15)."

Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

- "- **32018 R 0192**: Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018 (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15)."

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2018/192 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

(¹) GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 229/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1496]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1980 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda il metodo di determinazione delle tossine PSP ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 134 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 1.2 e 53 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I sono aggiunti i trattini seguenti:
 - "- **32017 R 1973**: Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 21),
 - **32017 R 1980**: Regolamento (UE) 2017/1980 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 dell'1.11.2017, pag. 8)."
2. Al punto 31k (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo II sono aggiunti i trattini seguenti:
 - "- **32017 R 1973**: Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 21),
 - **32017 R 1980**: Regolamento (UE) 2017/1980 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 dell'1.11.2017, pag. 8)."

⁽¹⁾ GU L 281 del 31.10.2017, pag. 21.⁽²⁾ GU L 285 dell'1.11.2017, pag. 8.

Articolo 2

Nell'allegato II, capitolo XII, dell'accordo SEE, al punto 54zzzk (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

- ”- **32017 R 1973**: Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 21),
- **32017 R 1980**: Regolamento (UE) 2017/1980 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 dell'1.11.2017, pag. 8).”

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2017/1973 e (UE) 2017/1980 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 230/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1497]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce le responsabilità e le funzioni supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste equina e che modifica l'allegato II della direttiva 92/35/CEE del Consiglio, l'allegato II della direttiva 2000/75/CE del Consiglio e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018, che stabilisce responsabilità e compiti supplementari del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci e dei crostacei e che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 4 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio) e al punto 9a (Direttiva 2000/75/CEE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:
"- **32018 R 0415**: Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18)."
2. Al punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e al punto 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i seguenti trattini:
"- **32018 R 0415**: Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18)."
"- **32018 R 0455**: Regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 77 del 20.3.2018, pag. 4)."

⁽¹⁾ GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18.⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2018, pag. 4.

Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- "- **32018 R 0415**: Regolamento (UE) 2018/415 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 18)."
- **32018 R 0455**: Regolamento (UE) 2018/455 della Commissione, del 16 marzo 2018 (GU L 77 del 20.3.2018, pag. 4)."

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2018/415 e (UE) 2018/455 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 231/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2021/1498]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40b (Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 0828**: Regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione, del 15 febbraio 2018 (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 5)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/828 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 140 del 6.6.2018, pag. 5.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 232/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1499]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/627 della Commissione, del 20 aprile 2018, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

‘- **32018 R 0627**: Regolamento (UE) 2018/627 della Commissione, del 20 aprile 2018 (GU L 104 del 24.4.2018, pag. 57).’

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/627 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 104 del 24.4.2018, pag. 57.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 233/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1500]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018, che autorizza un'estensione dei livelli d'uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 124b [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione] sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «- **32018 R 0991**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 9),
 - **32018 R 1011**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018 (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 4),
 - **32018 R 1018**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018 (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 9).»;
- 2) dopo il punto 135 [Regolamento (UE) 2018/199 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:
 - «136. **32018 R 0991**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 9).

⁽¹⁾ GU L 177 del 13.7.2018, pag. 9.⁽²⁾ GU L 181 del 18.7.2018, pag. 4.⁽³⁾ GU L 183 del 19.7.2018, pag. 9.

137. **32018 R 1011**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1011 della Commissione, del 17 luglio 2018, che autorizza un'estensione dei livelli d'uso dei funghi trattati con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 4).
138. **32018 R 1018**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione, del 18 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso del lievito per panificazione (*Saccharomyces cerevisiae*) trattato con raggi UV quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 9).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/991, (UE) 2018/1011 e (UE) 2018/1018 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 234/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1501]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della Commissione, del 26 settembre 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
 - ”- **32018 R 1032**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018 (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9),
 - **32018 R 1293**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della Commissione, del 26 settembre 2018 (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 2).”
2. Dopo il punto 138 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1018 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
 - ”139. **32018 R 1032**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1032 della Commissione, del 20 luglio 2018, che autorizza un'estensione dell'uso dell'olio derivato dalla microalga *Schizochytrium* sp. quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9).
 140. **32018 R 1293**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della Commissione, del 26 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo (GU L 243 del 27.9.2018, pag. 2).”

⁽¹⁾ GU L 185 del 23.7.2018, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 243 del 27.9.2018, pag. 2.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1032 e (UE) 2018/1293 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 235/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1502]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽¹⁾ della Commissione.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dell'1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽²⁾ della Commissione.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza la modifica della denominazione e del requisito specifico in materia di etichettatura del nuovo alimento zeaxantina sintetica a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽³⁾ della Commissione.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ⁽⁴⁾ della Commissione.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.
- (6) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) Al punto 124b [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione] sono aggiunti i seguenti tratti:
 - «- **32018 R 1122**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della Commissione, del 10 agosto 2018 (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 36),
 - **32018 R 1123**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione, del 10 agosto 2018 (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 41),

⁽¹⁾ GU L 204 del 13.8.2018, pag. 36.⁽²⁾ GU L 204 del 13.8.2018, pag. 41.⁽³⁾ GU L 205 del 14.8.2018, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 205 del 14.8.2018, pag. 18.

- **32018 R 1132**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione, del 13 agosto 2018 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 15),
- **32018 R 1133**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della Commissione, del 13 agosto 2018 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 18).»

2) Dopo il punto 140 [Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

- «141. **32018 R 1122**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1122 della Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del sale disodico di pirrolochinolina chinone quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 36).
- 142. **32018 R 1123**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1123 della Commissione, del 10 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dell'1-metilnicotinamide cloruro quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 204 del 13.8.2018, pag. 41).
- 143. **32018 R 1132**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1132 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza la modifica della denominazione e del requisito specifico in materia di etichettatura del nuovo alimento zeaxantina sintetica a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 15).
- 144. **32018 R 1133**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1133 della Commissione, del 13 agosto 2018, che autorizza l'immissione sul mercato delle parti aeree essiccate di *Hoodia parviflora* quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 18).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1122, (UE) 2018/1123, (UE) 2018/1132 e (UE) 2018/1133 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 236/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1503]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12b (Regolamento (UE) 2017/12 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"12c. **32018 R 0782**: Regolamento (UE) 2018/782 della Commissione, del 29 maggio 2018, che stabilisce i principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui al regolamento (CE) n. 470/2009 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 5)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/782 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 132 del 30.5.2018, pag. 5.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 237/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1504]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/520 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza nafta solvente, aromatica leggera per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione, del 28 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza fluazurone per quanto riguarda il suo limite massimo di residui ⁽²⁾.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- "- **32018 R 0520**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/520 della Commissione, del 28 marzo 2018 (GU L 87 del 3.4.2018, pag. 9),
- **32018 R 0523**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/523 della Commissione, del 28 marzo 2018 (GU L 88 del 4.4.2018, pag. 1).".

*Articolo 2*I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/520 e (UE) 2018/523 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 87 del 3.4.2018, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 88 del 4.4.2018, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 238/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1505]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/781 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 847/2000 per quanto riguarda la definizione del concetto di "medicinale simile" ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15n [Regolamento (CE) n. 847/2000 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32018 R 0781**: Regolamento (UE) 2018/781 della Commissione, del 29 maggio 2018 (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 1)."

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2018/781 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 132 del 30.5.2018, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 239/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2021/1506]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1298 della Commissione, dell'11 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso di inflazione degli importi delle tariffe pagabili all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 16 [Regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 1298**: Regolamento delegato (UE) 2018/1298 della Commissione, dell'11 luglio 2018 (GU L 244 del 28.9.2018, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/1298 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 244 del 28.9.2018, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 240/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2021/1507]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/895 della Commissione, del 22 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zf (Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 0895**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/895 della Commissione, del 22 giugno 2018 (GU L 160 del 25.6.2018, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/895 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

I segretari

del Comitato misto SEE

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 160 del 25.6.2018, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 241/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1508]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva il penflufen come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzl (Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- "12zzzzzm. **32018 R 1129**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1129 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva l'acetamiprid come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 4).
- 12zzzzzn. **32018 R 1130**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1130 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 8).
- 12zzzzzo. **32018 R 1131**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1131 della Commissione, del 13 agosto 2018, che approva il penflufen come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 12)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1129, (UE) 2018/1130 e (UE) 2018/1131 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

⁽¹⁾ GU L 205 del 14.8.2018, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 205 del 14.8.2018, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 205 del 14.8.2018, pag. 12.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE

La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari

del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 242/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2021/1509]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 7 (direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:

"- **32015 L 0720**: Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11)."

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/720 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE **.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11.

* È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 243/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1510]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zzm (Decisione delegata (UE) 2018/779 della Commissione) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"1zzn. **32018 D 0771**: Decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 82)."

Articolo 2

Il testo della decisione delegata (UE) 2018/771 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 129 del 25.5.2018, pag. 82.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 244/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/1511]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4 (Regolamento delegato (UE) 2018/414 della Commissione) del capitolo XXXII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

‘5. **32018 R 0608**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 64).’*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 101 del 20.4.2018, pag. 64.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 247/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1512]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ⁽¹⁾).
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il punto 1 (Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32014 L 0051**: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).";

ii) sono aggiunti i seguenti adattamenti:

"k) i riferimenti ai poteri dell'EIOPA a norma degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva vanno intesi come riferimenti, nei casi ivi previsti e conformemente al punto 31h del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA;

l) all'articolo 52, paragrafo 3, e all'articolo 77 septies, paragrafo 1, le parole ", all'Autorità di vigilanza EFTA, al comitato permanente degli Stati EFTA," sono inserite dopo le parole "al Consiglio";

m) all'articolo 65 bis, le parole "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", accordate di conseguenza, sono inserite dopo l'acronimo "EIOPA";

n) all'articolo 70, i riferimenti alle "banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC)" e alle "banche centrali del SEBC" comprendono, oltre al significato che hanno nella direttiva, le banche centrali nazionali degli Stati EFTA;

o) all'articolo 138, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "EIOPA" leggasi "Autorità di vigilanza EFTA" e anziché "riconosciute dall'EIOPA" leggasi "riconosciute dall'Autorità di vigilanza EFTA sulla base di progetti elaborati dall'EIOPA";

p) le informazioni provenienti dagli Stati EFTA non vengono scambiate dall'EIOPA nel quadro di disposizioni per la cooperazione sottoscritte con paesi terzi o con le rispettive autorità a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 260, paragrafo 5, lettera e), senza l'accordo esplicito delle autorità che le hanno fornite e, se del caso, unicamente ai fini per i quali dette autorità hanno dato il proprio accordo;

q) all'articolo 308 ter, paragrafo 15, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "dal 23 maggio 2014" leggasi "dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 247/2018 del 5 dicembre 2018".

⁽¹⁾ GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1.

2. Ai punti 29b (Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31eb (Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31i (Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
- ”- **32014 L 0051**: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).”;
3. Al punto 31h (Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:
- ”, modificata da:
- **32014 L 0051**: Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).”;

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/51/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE **.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 248/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1513]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione, del 30 luglio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1z (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/730 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"1za. **32018 R 1078**: Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione, del 30 luglio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 47)."

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 194 del 31.7.2018, pag. 47.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 249/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1514]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche ⁽²⁾.
- (3) La direttiva (UE) 2015/849 abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 23b (Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

"32015 L 0849: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita da quanto segue:

"la frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione, qualora sia perlomeno grave, quale definita in appresso:

- i) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:

— l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti, da cui consegue la percezione o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o dai bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;

⁽¹⁾ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

- la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegue lo stesso effetto;
 - la distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi;
- ii) in materia di entrate, quali definite dalla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee ⁽⁵⁾, qualsiasi azione od omissione intenzionale concernente:
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti da cui consegue la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale dell'Unione europea o dei bilanci gestiti dall'Unione europea o per conto di essa;
 - la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, da cui consegue lo stesso effetto;
 - la distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, da cui consegue lo stesso effetto.

Per frode grave si intende qualsiasi frode riguardante un importo minimo non superiore a 50 000 EUR.”

2. Il testo del punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è soppresso.
3. dopo il punto 23ba (Direttiva 2006/70/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
"23bb. **32016 R 1675**: Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)."
4. Al punto 31bc (Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
"- **32015 L 0849**: Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)."

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/849 e del regolamento delegato (UE) 2016/1675 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽⁵⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Dichiarazione degli Stati EFTA**relativa alla decisione n. 249/2018 che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE**

La direttiva (UE) 2015/849 contiene disposizioni con riferimenti ad atti adottati ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti tali disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'UE adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE.

Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti
relativa alla decisione n. 249/2018 che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE

Le Parti contraenti hanno convenuto di inserire la frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea nell'elenco dei reati-presupposto del riciclaggio di denaro. Per motivi pratici, la quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849) è stata integrata senza un accordo di reciprocità inteso a tutelare anche gli interessi finanziari degli Stati SEE EFTA. Tuttavia, i principi di reciprocità e omogeneità stabiliti nell'accordo SEE, in particolare nel considerando 4 e nell'articolo 1, restano pienamente applicabili anche alla tutela reciproca contro le attività criminose che ledono gli interessi finanziari delle Parti contraenti quali definiti nella decisione n. 249/2018 del 5 dicembre 2018.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 250/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1515]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) 2015/847 abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del punto 23ba (soppresso) è sostituito da quanto segue:

«**32015 R 0847**: Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

In deroga agli articoli 4 e 6, per quanto riguarda i trasferimenti di fondi in franchi svizzeri effettuati in Liechtenstein, dal Liechtenstein e verso il Liechtenstein nell'ambito della sua unione monetaria con la Svizzera, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario i dati informativi di cui agli articoli 4 e 6 vengono raccolti e messi a disposizione entro tre giorni lavorativi, ma non devono essere trasmessi immediatamente insieme ai trasferimenti di fondi come previsto dagli articoli 4 e 6. La presente deroga si applica per un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 2022.»

2. Il testo del punto 23d [Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/847 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2018 del 5 dicembre 2018 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ GU L 337, 17.9.2021, pag. 42

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

I segretari

del Comitato misto SEE

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 251/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1516]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 23bb (Regolamento delegato (UE) n. 2016/1675 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

", modificato da:

- **32018 R 0105**: Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione del 27 ottobre 2017 (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1);
- **32018 R 0212**: Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del mercoledì 13 dicembre 2017 (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4)."

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2018/105 e (UE) 2018/212 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2018 del 5 dicembre 2018 ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1

⁽²⁾ GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GU L 337 del 17.9.2021, pag. 42

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 252/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1517]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto ⁽¹⁾ I dell'allegato.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 23bb (Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32018 R 1467**: Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione del 27 luglio 2018 (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2018/1467 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 249/2018 del 5 dicembre 2018 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1

* Constitutional requirements indicated.

⁽²⁾ GU L 337 del 17.9.2021, pag. 42

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 253/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1518]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la pubblicazione dei supplementi al prospetto ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 29ba [Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"29bb. **32014 R 0382**: Regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la pubblicazione dei supplementi al prospetto (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 36)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) n. 382/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 111 del 15.4.2014, pag. 36.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 254/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1519]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1604 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 29ba (Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32015 R 1604**: Regolamento delegato (UE) 2015/1604 della Commissione, del 12 giugno 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2015/1604 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 249 del 25.9.2015, pag. 1.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 255/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2021/1520]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari, e che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 29ba (Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
"- **32016 R 0301**: Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione del lunedì 30 novembre 2015 (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 13)."
2. dopo il punto 29bb [regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione] è inserito il seguente punto:
"29bc. **32016 R 0301**: Regolamento delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di approvazione e pubblicazione del prospetto e di diffusione dei messaggi pubblicitari, e che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 13)."

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/301 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 58 del 4.3.2016, pag. 13.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 257/2018**del 5 dicembre 2018****che modifica gli allegati XIII (Trasporti) e XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1521]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XIII e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 56b (Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1)."

Articolo 2

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 32c [Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:
"- **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1)."
2. Dopo il punto 32fg (Decisione di esecuzione 2011/632/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:
"32fh. **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, dopo i termini "regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inseriti i termini "o, se del caso, conformemente alla direttiva 94/57/CE del Consiglio".
- b) agli articoli 4 e 14, i riferimenti al "pertinente diritto dell'Unione" o alle "disposizioni del diritto dell'Unione" si intendono fatti alle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.
- c) all'articolo 16:
 - i) al paragrafo 1, lettera a), dopo i termini "articolo 14, paragrafo 3" sono aggiunti i termini seguenti:
"o sono situati in uno Stato EFTA e sono stati notificati da tale Stato EFTA all'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'articolo 14, paragrafo 3";

⁽¹⁾ GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

- ii) al paragrafo 2, i termini "situati in uno Stato membro" sono sostituiti dai termini "situati nello Spazio economico europeo";
- iii) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini del presente articolo, l'Autorità di vigilanza EFTA comunica alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che riceve da uno Stato EFTA conformemente al primo comma o all'articolo 14."

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) n. 1257/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 258/2018
del 5 dicembre 2018

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE [2021/1522]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XVIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 22 (Direttiva 98/59/CE), 24 (Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 27 (Direttiva 2009/38 del Parlamento europeo e del Consiglio), 32d (Direttiva 2002/23/CE) e 32f (direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:
", modificata da:
— **32015 L 1794:** Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (GU L 263 del 8.10.2015, pag. 1)."
2. Dopo il punto 321 (Direttiva 2014/112/UE del Consiglio) è inserito il seguente punto:
"32m. **32015 L 1794:** Direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 1)."

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/1794 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 1

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 259/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1523]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità ⁽¹⁾ è stato integrato nell'accordo SEE con la decisione n. 152/2012 del 26 luglio 2012 ⁽²⁾.
- (2) Venticinque Stati membri (di seguito "Stati membri partecipanti") e la Commissione europea, a nome dell'Unione europea, hanno aderito all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione mediante appalto di piattaforme d'asta comuni ⁽³⁾ e tutti gli Stati membri (di seguito "Stati membri") e la Commissione europea, a nome dell'Unione europea, hanno aderito all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione di un sorvegliante d'asta ⁽⁴⁾ (di seguito "gli accordi di aggiudicazione congiunta").
- (3) L'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽⁵⁾ prevede la possibilità di ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o con i paesi candidati dell'Unione se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.
- (4) A tale riguardo, gli Stati EFTA che sono parti contraenti dell'accordo SEE hanno deciso di svolgere una procedura di aggiudicazione congiunta, con la Commissione e gli Stati membri partecipanti, per la designazione di una o più piattaforme d'asta di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, e con la Commissione e gli Stati membri, per la designazione di un sorvegliante d'asta di cui all'articolo 24 di detto regolamento, a seguito di una procedura di aggiudicazione congiunta ai sensi dell'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito ⁽⁶⁾.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE.
- (7) L'adesione degli Stati EFTA alle procedure di aggiudicazione congiunte sarà basata sulla loro adesione agli accordi di aggiudicazione congiunta. Conformemente alle disposizioni degli accordi di aggiudicazione congiunta che consentono agli Stati EFTA di aderire all'azione comune, la Commissione è autorizzata a firmare, a nome di ciascuno Stato membro, un accordo con gli Stati EFTA in base al quale detti Stati aderiscono agli accordi di aggiudicazione congiunta,

⁽¹⁾ GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 dell'8.11.2012, pag. 38.

⁽³⁾ https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_cap_en.pdf

⁽⁴⁾ https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/auctioning/docs/en_am_en.pdf

⁽⁵⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 269 del 19.10.2017, pag. 13.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 21ala (Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
"- **32017 R 1902**: Regolamento (UE) 2017/1902 della Commissione, del 18 ottobre 2017 (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 13)."
2. Il testo del punto 21ala (Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione) è sostituito da quanto segue:
 - a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, la prima frase dell'articolo 22, paragrafo 7, è modificata come segue:
"Gli Stati EFTA comunicano l'identità e l'indirizzo del o dei sorveglianti d'asta all'Autorità di vigilanza EFTA, che trasmetterà le informazioni alla Commissione.";
 - b) all'articolo 24, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente:
"Fatta salva la conclusione da parte degli Stati EFTA e della Commissione, per proprio conto e per conto degli Stati membri, di un accordo in base al quale gli Stati EFTA aderiscono all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione di un sorvegliante d'asta, gli Stati EFTA partecipano all'azione comune conformemente al presente articolo.";
 - c) all'articolo 26, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:
"Fatta salva la conclusione da parte degli Stati EFTA e della Commissione, per proprio conto e per conto degli Stati membri partecipanti, di un accordo in base al quale gli Stati EFTA aderiscono all'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione mediante appalto di piattaforme d'asta comuni, gli Stati EFTA partecipano all'azione comune conformemente al presente articolo.";
 - d) gli articoli da 30 a 32 non si applicano agli Stati EFTA;
 - e) all'articolo 52, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:
"Le spese del sorvegliante d'asta riguardanti la piattaforma d'asta designata ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 o 2, sono ripartite tra gli Stati membri partecipanti all'azione comune e gli Stati EFTA in ragione delle loro percentuali sul volume totale di quote messe all'asta nella piattaforma stessa".

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/1902 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 260/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1524]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/2398 della Commissione, del 17 dicembre 2015, sulle informazioni e sui documenti relativi a una richiesta di inserimento di un impianto situato in un paese terzo ai fini dell'inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 32fh (Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"32fha. **32015 D 2398**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/2398 della Commissione, del 17 dicembre 2015, sulle informazioni e sui documenti relativi a una richiesta di inserimento di un impianto situato in un paese terzo ai fini dell'inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 145)."

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/2398 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 257/2018 del 5 dicembre 2018 ^(?).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 332 del 18.12.2015, pag. 145.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

^(?) GU L 337, 17.9.2021, pag. 42

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 261/2018
del 5 dicembre 2018
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2021/1525]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/255 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS ⁽¹⁾).
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18z6 (regolamento (UE) 2015/359 della Commissione) dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

"18z7. **32018 R 0255**: Regolamento (UE) 2018/255 della Commissione, del 19 febbraio 2018, che attua il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche basate sull'indagine europea sulla salute condotta mediante interviste (EHIS) (GU L 48 del 21.2.2018, pag. 12)."

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/255 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE **.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

⁽¹⁾ GU L 48 del 21.2.2018, pag. 12.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

LA DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 245/2018 [2021/1526]

è stata ritirata e viene pertanto lasciata in bianco.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT